

ENERGIA: T.A.R. Puglia - Bari, Sezione Seconda, Sentenza 12 luglio 2025, n. 965

1. Energia - Autorizzazione per la costituzione della linea elettrica MT in cavo interrato e di n. 1 cabina di consegna -Decadenza -Omessa applicazione degli istituti partecipativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (artt. 7 e 10) -Illegittimità -Sussiste.

2. Energia - Consorzio ASI -Competenza in ordine alla costituzione della linea elettrica MT in cavo interrato –Limiti: funzioni di mero coordinamento con gli enti e le società pubbliche che erogano servizi di pubblica utilità.

1. Con ricorso depositato come in rito, la società ricorrente impugnava l'atto di decadenza, assunto dal Consorzio ASI, concernente l'autorizzazione rilasciata per la costituzione della linea elettrica MT in cavo interrato e di n. 1 cabina di consegna per la connessione in antenna della cabina primaria di Foggia industriale. [...] Sicuramente, l'atto è viziato per omessa applicazione degli istituti partecipativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (artt. 7 e 10), [...].

2. La realizzazione della rete costituisce opera pubblica indifferibile ed urgente per il servizio pubblico di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica, che non può trovare ostacoli da parte del Consorzio ASI, il quale – come da statuto – è mero *ente pubblico economico* per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive locali, con compiti propri limitati; per il resto, esso è chiamato solo a coordinarsi, per le opere che hanno rilevanza nazionale, con gli enti e le società pubbliche, che erogano servizi di pubblica utilità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e del Consorzio ASI di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, la società ricorrente impugnava l'atto di decadenza, assunto dal Consorzio ASI, concernente l'autorizzazione rilasciata per la costituzione della linea elettrica MT in cavo interrato e di n. 1 cabina di consegna per la connessione in antenna della cabina primaria di Foggia industriale.

In fatto, dopo aver assentito, senza specificare alcun termine, da ritenersi *per relationem* evincibile al più in base alle esigenze progettuali e operative dei gestori di rete e distributori di energia elettrica, il Consorzio ASI, argomentando genericamente, circa la mancata comunicazione di inizio lavori e una presunta interferenza con talune opere di urbanizzazione, pronunciava la decadenza della rilasciata autorizzazione.

In diritto, parte ricorrente indi censurava: *i)* l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. illogicità e contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento dalla causa tipica, violazione del principio di buona fede; *ii)* eccesso di potere per ulteriore difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, sviamento dalla causa tipica, violazione del principio di proporzionalità; *iii)* violazione degli artt. 7 e 10, legge n. 241/1990, del principio del giusto procedimento; *iv)* violazione dell'art. 21-*quinq*ues, legge n. 241/1990, eccesso di potere per ulteriore difetto di istruttoria e di motivazione, omessa ponderazione degli interessi incisi, violazione del principio di proporzionalità, violazione del legittimo affidamento.

2.- Si costituiva il Consorzio ASI, resistendo; sollevava altresì eccezione di difetto di legittimazione attiva e interesse della società ricorrente a proporre impugnativa; si costituiva inoltre il Comune di Foggia, il quale eccepiva la propria legittimazione passiva, non avendo svolto nel procedimento alcun ruolo pregnante e chiedeva l'estromissione dal giudizio.

3.- Alla fissata camera di consiglio per la delibazione della domanda cautelare, chiare le posizioni di tutte le parti costituite, dopo breve discussione, previo rituale avviso, il Collegio introitava la causa per la immediata decisione con sentenza in forma semplificata.

4.- Il ricorso è fondato.

4.1.- In via preliminare va rigettata l'eccezione del Consorzio ASI circa il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente a impugnare l'atto di decadenza in epigrafe. Invero, come da documenti depositati, emerge: *i)* una domanda di autorizzazione firmata da TD Group s.r.l. (ma su carta intestate e-Distribuzione s.p.a.); *ii)* un atto di decadenza con destinatari e-Distribuzione s.p.a. e TD Group s.r.l. *Ergo*, TD Group s.r.l. ha dato la stura al procedimento ed è destinataria di un atto lesivo, dunque è legittimata ad impugnare ed ha sicuro interesse alla realizzazione dei lavori già autorizzati.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di TD Group s.r.l. non ha pregio.

Quanto all'eccezione del Comune di Foggia di carenza di alcuna legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio, va osservato che il Comune di Foggia è destinatario di taluni atti del procedimento, anche solo per conoscenza, e che la rete di pubblica utilità *de qua* attraversa il suo territorio; appare dunque essere soggetto pubblico, interessato alla realizzazione dello stesso ed è munito *ex lege* di specifici poteri in ordine alla realizzazione di opere pubbliche nel suo territorio; mentre il Consorzio ASI, nella vicenda, è stato compulsato al rilascio di nulla-osta, per quanto di sua competenza.

Di conseguenza, anche l'eccezione del Comune va rigettata.

4.2.- Quanto alla disamina del merito del ricorso, val la pena subito sottolineare che, nella fattispecie, vi sia stata la opinata comunicazione di inizio lavori, recante la data del 16 marzo 2025, che invece il Consorzio ASI, anche nelle difese, asserisce come non effettuata. Sul punto, v'è apposita produzione

documentale (cfr. documento n. 4 di parte ricorrente). Inoltre, solo asserita e priva di prova specifica è la dedotta interferenza della posa della rete elettrica, con i lavori di sistemazione stradale connesse alle opere di urbanizzazione; viepiù venendo in evidenza, nel caso di specie, la realizzazione di una rete, servizio di pubblica utilità, *in nuce* compatibile con qualsiasi opera di urbanizzazione viaria.

TD Group s.r.l. e e-Distribuzione s.p.a. hanno chiesto il nulla-osta al passaggio dell'elettrodotto di e-Distribuzione, ai sensi degli artt. 111 e 120 del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (“Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”), per la disciplina esaustiva ivi tracciata.

Sicuramente, l’atto è viziato per omessa applicazione degli istituti partecipativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (artt. 7 e 10), come pure contestato dalla società ricorrente e pare viziato per eccesso di potere, sotto più profili, come riassunti in ricorso.

La realizzazione della rete costituisce opera pubblica indifferibile ed urgente per il servizio pubblico di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica, che non può trovare ostacoli da parte del Consorzio ASI, il quale – come da statuto – è mero *ente pubblico economico* per l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive locali, con compiti propri limitati; per il resto, esso è chiamato solo a coordinarsi, per le opere che hanno rilevanza nazionale, con gli enti e le società pubbliche, che erogano servizi di pubblica utilità.

Ulteriori considerazioni, pur svolte nelle difese, sono estranee alla motivazione del provvedimento e non possono costituire etero-integrazione dello stesso.

Pertanto, i motivi di impugnativa vanno tutti accolti.

5.- In conclusione, il ricorso per i motivi sopra specificati, va accolto, con conseguente annullamento degli atti così come gravati.

6.- La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza; le stesse sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti così come gravati.

Condanna il Consorzio ASI al pagamento delle spese del giudizio, in favore della società ricorrente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori. Spese compensate per il Comune di Foggia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

Lorenzo Mennoia, Referendario